

STP e STA in forma di società semplice: quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti determinabili a consuntivo

Con il Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l'Agenzia delle entrate interviene sul criterio di imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società tra professionisti (STP) e dalle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, estendendo ai soci professionisti la particolare disciplina prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR per le associazioni professionali.

La regola generale, contenuta nell'articolo 5, comma 2, del TUIR, stabilisce che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti, salvo che una diversa ripartizione risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, ovvero da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

La previsione risponde all'esigenza di impedire che, una volta conosciuto il risultato economico dell'esercizio, il reddito possa essere redistribuito tra i soci secondo criteri di convenienza fiscale (cfr. risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020).

Per le associazioni professionali il legislatore ha però introdotto una deroga: l'atto con il quale vengono determinate le quote può essere formato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La ragione è strettamente connessa

alla natura dell'attività professionale. L'effettivo contributo del singolo professionista alla produzione del reddito può, infatti, essere compiutamente apprezzato soltanto a consuntivo, quando sono note le prestazioni concretamente rese nel corso dell'anno (cfr. risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022). Il principio n. 3/2026 riconduce espressamente questa esigenza alla necessità di valorizzare l'apporto personale effettivamente prestato.

Commercialisti, servono semplificazioni per le società di persone

De Tavonatti e Moro: "Puntare su trasparenza e pubblicità".
Collaborazione con diversi stakeholder per una proposta di
riforma modernizzatrice

Per le società di persone serve una riforma che introduca correttivi volti a facilitare trasparenza delle informazioni, anche contabili, e forme di rendicontazione semplificata che possano essere utili anche nella prospettiva della loro finanziabilità. È la principale indicazione emersa dal Convegno "Le società di persone: prospettive di riforma per trasparenza e finanziabilità" organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltosi oggi a Roma, al quale hanno preso parte studiosi della materia e il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2021

In questo numero:

- i poteri istruttori del giudice tributario (può ordinare/disporre un accesso in casa di abitazione privata per un'attività di misurazione sul posto?);
 - sulla distribuzione degli utili solo previa approvazione del rendiconto annuale nelle società di persone (in allegato le massime delle più significative decisioni adottate dalla Corte di Cassazione in tema di diritto a percepire utili nelle società di persone);
 - il concetto di inesistenza del credito e termini di notifica dell'avviso di recupero;
 - la verifica della regolarità degli adempimenti IVA necessari per l'immatricolazione di veicoli di provenienza sia UE sia extra-UE;
 - le modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale;
 - il Decreto-Legge "Antifrode" (guida normativa, testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», coordinato con le norme richiamate o modificate e con la Relazione illustrativa)
 - il nuovo modello per le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus 110%.
-

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2021

In questo numero:

- il riallineamento fiscale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- Debiti sociali tributari richiesti al socio di società di persone – La doglianza basata sulla violazione del beneficium excussionis (Commento e testo della Sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 28709 del 16 dicembre 2020);
- la non imponibilità dei buoni pasto per i dipendenti in smart working;
- i chiarimenti sulla nuova transazione fiscale nelle crisi di impresa (focus sul ruolo dei professionisti e criteri di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario);
- le aliquote contributive Inps in vigore dal 1° gennaio 2021 per Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa;
- le aliquote contributive Inps in vigore dal 1° gennaio 2021 per artigiani ed esercenti attività commerciali;
- le modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10/11 del 2020

In questo numero:

la nuova modulistica 2020 “Redditi 2020-SP” che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed

equiparate devono presentare nell'anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi. Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Cessione di quote e modifica delle percentuali di partecipazione agli utili nelle società “trasparenti”. Criteri di imputazione temporale ai soci del reddito

la “trasformazione” da socio d’opera in socio di capitali comportando la modifica nelle quote di partecipazione agli utili e alle perdite da parte del vecchio socio d’opera assume valenza per l’attribuzione del reddito della società solo se “stipulata” con atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Questo è quanto evidenzia l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 116 del 23 aprile 2020.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

1 del 2020

In questo numero:

Speciale Modulistica 2020

La dichiarazione “Irap 2020” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2019

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2019

In questo numero:

- il c.d. principio di trasparenza nell’attribuzione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone;
 - l’applicazione degli ISA per l’anno d’imposta 2018;
 - l’accertamento “unitario” dei redditi prodotti dalle società di persone;
 - la formazione professionale continua per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
 - il rifiuto o la ritardata restituzione di atti (libri contabili) al cliente;
 - la comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati.
-

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2019

In questo numero:

Speciale Modulistica 2019 – Dichiarazione IRAP 2019, periodo di imposta 2018 – Modelli e istruzioni

Le principali novità del modello IRAP 2019 di Gianluca Martani

La Dichiarazione IRAP 2019 – Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23568/2019: «Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2019" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2018»

La nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF contenuta disegno di legge "Bilancio 2019"

Art. 7.

(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

Modificato l'articolo 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR) per riconoscere ai soggetti IRPEF, **a prescindere dal tipo di contabilità** adottato, **la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa.**

La prima modifica – al comma 1 dell'articolo 8 – è finalizzata a consentire alle **imprese in contabilità semplificata** (di cui all'articolo 66 del TUIR) **lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d'impresa** e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. In altri termini, **le perdite da contabilità semplificata dell'anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi**, del periodo di imposta stesso, che non siano reddito di impresa (da quadro RH o RF).

Pertanto, anche le imprese in contabilità semplificata dovranno portare in deduzione le perdite dai relativi redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dai redditi della **medesima** categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi (**comma 1, lett. a), n. 1 dell'art. 7 del DDL**).

La seconda modifica interviene sul comma 3 dell'articolo 8, al

fine di permettere, *a regime*, **a tutte le imprese soggette all'IRPEF** di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare (**comma 1, lett. a) n. 2 dell'art. 7 del DDL**).

Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che "in tal modo, si è inteso superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite. Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, **nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa**, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 232/2016, il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. **È il caso della generalità delle imprese in contabilità semplificata che passano dal criterio di competenza del 2016 a quello di cassa del 2017.**

Nel caso in cui tali imprese, per effetto della deduzione dell'intero importo del magazzino presente alla fine dell'anno precedente, dovessero eventualmente trovarsi in perdita nel 2017, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR nella versione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'articolo in commento, avrebbero potuto sottrarre le perdite dagli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riportare l'eventuale eccedenza negli anni successivi. **La nuova disposizione prevede la possibilità, per le imprese in contabilità semplificata (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa), del riporto delle perdite nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali, ma in**

misura non superiore al 80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi”.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (comma 2, art. 7 del DDL).

Per i soggetti in contabilità ordinaria, in mancanza di uno specifico regime transitorio, val la pena ricordare, che in relazione ad un'analogia modifica, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011, [\(§ 1.7 – in “Finanza & Fisco” n. 39/2011, pag. 3375\)](#), ebbe a chiarire che “la nuova disciplina di utilizzo delle perdite – basata sul riporto **temporalmente illimitato e sull'utilizzo in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di periodo** – è applicabile **anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta**”

In via transitoria, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 (in semplificata) del TUIR:

- **del periodo d'imposta 2018** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta **2019 e 2020** in misura non superiore, rispettivamente, **al 40 per cento e al 60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi
- **del periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta **2020** in misura non superiore al **60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi (comma 3, art. 7 del DDL).

Tuttavia, che chiarisce la relazione illustrativa la citata disposizione transitoria, di cui al comma 3, art. 7 del DDL, “non si applica alle perdite realizzate, **nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione**, dai soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 66 del TUIR per i quali si applicano, come per gli altri soggetti di cui

all'articolo 8, comma 3, del TUIR, le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2, del TUIR".

Infine, ai sensi del comma 4, art. 7 del DDL, **le perdite del periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUIR, secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- **nei periodi d'imposta 2018 e 2019**, in misura non superiore al **40 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- **nel periodo d'imposta 2020**, in misura non superiore al **60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

In sostanza, l'utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell'80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d'imposta 2021.

Il testo dell'articolo 7 (*Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*) del Disegno di legge (A.C. 1334) all'esame della Camera dei Deputati, recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*»

Art. 7.

(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

b) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

c) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi d'imposta» sono soppresse;

d) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

2) al comma 2-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come

modificato dal comma 1 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

4. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

40/41 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Speciale Modulistica 2018

[Dichiarazione IRAP 2018, periodo di imposta 2017](#)

Modelli e Istruzioni

[Dichiarazione IRAP 2018](#)

Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali –
Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

[Le principali novità del modello IRAP 2018](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, prot. n. 24865/2018:](#) «Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2018" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2017»

Le istruzioni sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Cancellazione di società di persone contestuale al deposito dell'atto di scioglimento: l'imposta di bollo assolta tramite M.U.I. include anche l'imposta dovuta per l'iscrizione della cancellazione

In caso di iscrizione di un atto di scioglimento con contestuale cancellazione della società di persone, l'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento senza liquidazione tramite Modello Unico Informativo (M.U.I.) assolve (include) anche l'imposta dovuta per l'iscrizione della cancellazione. Questa è la risposta della D.R.E. della Lombardia con nota prot. n. 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016 (di seguito riprodotta).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4/5 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

SPECIALE MODULISTICA 2016

Modello “*Unico 2016-SP*” delle Società di persone

Modello e Istruzioni

Le [istruzioni](#) sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate

[Istruzioni e modello per la dichiarazione delle Società di persone ed equiparate](#)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, prot. n. 16184/2016: *«Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2016-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2015»*

Il testo dei modelli e delle istruzioni, **aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05/05/2016**, prot. n. 66823/2016, è stato prelevato dal sito *internet* www.agenziaentrate.it il giorno 10.05.2016

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.